

COMUNE DI TORRICELLA IN SABINA

PROVINCIA DI RIETI



Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE/COPIA

N. 13 <i>Data</i> 18/07/2020	OGGETTO: TARI 2020 CONFERMA TARIFFE.
--	---

L'anno DUEMILAVENTI, il giorno DICIOOTTO del mese di LUGLIO alle ore 10,30 e seg. nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) BROCCOLETTI Floriana	X		9) PITORRI Luciano	X	
2) CASCIANI Massimo	X		10) CASTELLANO Manuele	X	
3) BELLI Stefano	X		11) INFUSSI Claudio	X	
4) PITORRI Mauro	X				
5) AURELI Luca	X				
6) FOSSO Fabiana	X				
7) COLTELLA Loredana	X				
8) PIERMARINI Silvio		X			

Presenti n.	10
Assenti n.	1

VISTO: per quanto riguarda la regolarità:

contabile il ragioniere, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267

tecnica l'addetto al servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267

esprime parere: **FAVOREVOLE**

RESPONSABILE del SERV. FINANZIARIO

(rag. Giuliana Fiorentini)

esprime parere: **FAVOREVOLE**

IL RESP. del SERV. INTERESSATO

(dott.ssa Maria Gabriella Ciolli)

Risultato legale il numero degli intervenuti il **Sindaco** dott.ssa Floriana BROCCOLETTI ha assunto la Presidenza ed ha aperto la seduta alla quale partecipa il **Segretario Comunale**, Dr. ssa Maria Gabriella CIOLLI.

C.C. 13 del 18.07.2020

Oggetto: Tari 2020 Conferma Tariffe

Il Sindaco Presidente illustra l'argomento oggetto della proposta;
Terminato l'intervento il Presidente lascia la parola all'assemblea per eventuali interventi;
terminati gli interventi

Dato atto che la votazione ha dato il seguente risultato:

Presenti	n. 10
Favorevoli	n. 10
Contrari	n. 0
Astenuti	n. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di approvare e far propria la premessa narrativa;
Di approvare l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto:

TARI 2020 Conferma Tariffe

con la medesima votazione che precede di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Oggetto: TARI 2020- CONFERMA TARIFFE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art.1 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha disposto l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;
- ai sensi della medesima disposizione la IUC si compone dell'IMU, di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, che si articola del tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi comunali indivisibili e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata alla copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, in sostituzione della TARES (la cui disciplina è espressamente abrogata dal successivo comma 704);
- l'art. 1 comma 738 della legge 27 Dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639 della Legge n. 147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

CONSIDERATO che:

- l'art. 1 commi 527-528 della Legge n. 205/2017 ha attribuito all'ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) diverse funzioni in materia di regolazione e controllo nell'ambito del servizio di gestione rifiuti;
- con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 443 del 31 ottobre 2019 sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 ed è stato approvato il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR);
- l'art. 6 della predetta delibera stabilisce la nuova procedura di predisposizione, validazione, ed approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, stabilendo che quest'ultima debba avvenire da parte di ARERA;
- con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 444 del 31 ottobre 2019 avente ad oggetto la "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati", sono stati stabiliti gli elementi informativi minimi garantiti per gli utenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti, gli obblighi di trasparenza tramite i siti internet di tutti i soggetti interessati, i contenuti minimi obbligatori da inserire nei documenti di riscossione, nonché gli obblighi in materia di comunicazione agli utenti, stabilendone la decorrenza dal 1° aprile 2020;

VISTO l'art. 15 bis del D. L. 30 aprile 2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58, contenenti disposizioni concernenti l'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali, ai sensi del cui disposto:

"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi

indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data di pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

VISTO l'art 107 comma 5 del D.L. che testualmente recita:

"I Comuni possono, in deroga all'art. 1, commi 654 e 683 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottare per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

RITENUTO opportuno, nelle more dell'adeguamento delle procedure tecnico, informatiche ed organizzative necessarie per consentire ai diversi soggetti coinvolti nell'iter di approvazione del Piano Finanziario del servizio rifiuti e delle tariffe TARI anno 2020 (che come anzidetto, sarebbe comunque applicabile solamente per la liquidazione della rete della tassa scadenti dopo il 1° dicembre 2020), lo svolgimento degli adempimenti di specifica competenza, nonché il recepimento delle norme sulla trasparenza per l'adeguamento dei documenti di riscossione, stabilire i seguenti criteri per il pagamento della Tassa Rifiuti per l'anno 2020, in modo tale da conciliare, per quanto possibile, le diverse decorrenze di entrata in vigore delle novità normative sopra evidenziate con la necessità di garantire i flussi di cassa indispensabili per consentire il regolare pagamento del servizio:

- disporre che per l'anno 2020 la trasmissione degli avvisi di pagamento della TARI sulla base sia effettuata in una prima fase, comprendente 4 rate, sulla base delle tariffe e delle disposizioni regolamentari TARI approvate nel 2019, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/03/2019;
- disporre in seguito, se necessario, un eventuale conguaglio della Tari sulla base delle disposizioni regolamentari e delle tariffe approvate per l'anno 2020, calcolate secondo il nuovo MTR approvato da ARERA con la citata deliberazione n. 443/2019/R/Rif del 30 ottobre 2019 e tenendo conto dei contenuti minimi obbligatori dei documenti di riscossione stabiliti da ARERA con deliberazione n. 444 del 31 ottobre 2019;
- disporre che, come previsto dal comma 5 dell'art. 107 del D.L. 18/2020 l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà avvenire nel 2021;

- Stabilire che verranno emesse 4 rate con le seguenti date di scadenza:

Scadenza prima rata: 31 agosto 2020

Scadenza seconda rata: 30 settembre 2020;

Scadenza terza rata: 31 ottobre 2020

Scadenza quarta rata: 30 novembre 2020;

Possibilità di versamento in una unica soluzione entro il 31 agosto 2020.

VISTA la delibera ARERA 158 del 2020 che testualmente recita:

- “Ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti Locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, nei casi in cui l’articolazione dei corrispettivi all’utenza venga determinata sulla base delle tabelle di cui all’allegato 1 del D.P.R. 158/99, ai fini del “Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche” - per l’anno 2020, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l’emergenza da COVID - 19 - trovano applicazione i criteri di cui ai commi 1.2 e 1.3”;
- “Per le tipologie di attività di utenza non domestiche (indicate, a titolo semplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1b dell’Allegato A) enucleate dal D.P.R. 158/99 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione con i provvedimenti governativi richiamati in motivazione (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti), per l’anno 2020, la quota variabile della tariffa, TVnd, si ottiene applicando un fattore di correzione a riduzione dei valori di Kd (ap) min e Kd (ap) max pari al 25%”;

RITENUTO necessario, nelle more di quanto consentito dalle normative vigenti, applicare per le utenze non domestiche, riconducibili alle categorie per cui sia stata disposta la sospensione delle attività durante il periodo di emergenza da COVID - 19, una riduzione tariffaria del 25%, tenendo conto di quanto previsto dall’art. 1, comma 654, della Legge n. 147 del 27/12/2013 il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D. Lgs 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

ACQUISITI sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, espressi dal Responsabile del Settore Finanziario;

VISTO l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;

propone

- 1) Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;
- 2) Di stabilire, per le motivazioni illustrate in premessa qui integralmente richiamate, le seguenti scadenze e modalità di pagamento della Tassa Rifiuti (TARI) per l’anno 2020:
- 3) Di disporre che per l’anno 2020 la trasmissione degli avvisi di pagamento della TARI sia effettuata in una prima fase, comprendente 4 rate, sulla base delle tariffe

- e delle disposizioni regolamentari TARI approvate nel 2019, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/03/2019, che qui si richiama;
- 4) Di disporre in seguito, se necessario, un eventuale conguaglio della TARI sulla base delle disposizioni regolamentari e delle tariffe approvate per l'anno 2020, calcolate secondo il nuovo MTR approvato da ARERA con la citata deliberazione n. 443/2019/R/Rif del 31 ottobre 2019 e tenendo conto dei contenuti minimi obbligatori dei documenti di riscossione stabiliti da ARERA con deliberazione n. 444 del 31 ottobre 2019;
 - 5) Di disporre che, come previsto dal comma 5 dell'art. 107 del D.L. 18/2020 l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà avvenire nel 2021;
 - 6) Stabilire che verranno emesse 4 rate con le seguenti date di scadenza:
Scadenza prima rata: 31 agosto 2020
Scadenza seconda rata: 30 settembre 2020;
Scadenza terza rata: 31 ottobre 2020
Scadenza quarta rata: 30 novembre 2020;
Possibilità di versamento in una unica soluzione entro il 31 agosto 2020;
 - 7) Di applicare, per le motivazioni illustrate in premessa qui integralmente richiamate, nelle more di quanto consentito dalle normative vigenti, per le utenze non domestiche, riconducibili alle categorie per cui sia stata disposta la sospensione delle attività durante il periodo di emergenza da COVID - 19, una riduzione tariffaria del 25%, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge n. 147 del 27/12/2013 il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
 - 8) Di incaricare il responsabile del servizio tributi ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art.1, comma 3 del D. Lgs. 360/98, ed a provvedere all'inserimento nella suddetta sezione degli elementi risultanti dalla delibera, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI);
 - 9) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, al fine di consentire una tempestiva emissione degli avvisi di pagamento delle tre rate relative al ruolo TARI anni di imposta 2020.



Gruppo Consiliare
Insieme per il Territorio

Al Sindaco del Comune di Torricella in Sabina
Al Segretario Comunale di Torricella in Sabina
LORO SEDI

OGGETTO: *Emergenza Covid-19 abbattimento TARI esercizi commerciali*

Tenuto conto della grave crisi economica che ha colpito gli esercizi commerciali, "costretti" a chiudere la propria attività in conseguenza dell'emergenza Covid-19, i Consiglieri Comunali del gruppo "Insieme per il Territorio"

CHIEDONO

L'abbattimento, per gli esercizi commerciali del Comune di Torricella in Sabina, della tassa sui rifiuti "TARI" per i mesi di marzo e aprile 2020, come sostegno e in considerazione del fatto che, essendo rimasti chiusi in tale periodo, non hanno prodotto rifiuti.

Torricella in Sabina 22/4/2020

In Fede:

(Consigliere Luciano Pitorri)


(Consigliere Manuele Castellano)



Delibera del SINDACO/ CONSIGLIO COMUNALE n° 13 del 18 / 07 / 2020

Il presente verbale viene LETTO, CONFERMATO e SOTTOSCRITTO come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Maria Gabriella CIOLLI




IL SINDACO
dott.ssa Floriana BROCCOLETTI

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Della su estesa deliberazione è stata iniziata la pubblicazione il giorno 22 LUG 2020, per 15 (quindici) giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, I comma, del D.Lgs. 18.03.2000 n°267.


Dalla residenza municipale, li 22 LUG 2020.



IL MESSO COMUNALE

Vista l'attestazione del MESSO COMUNALE si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio.

Dalla residenza municipale, li 22 LUG 2020.



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. ssa Maria Gabriella CIOLLI

COPIA CONFORME

La presente copia è conforme all'originale.

Dalla residenza Municipale, li 22 LUG 2020.



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Maria Gabriella CIOLLI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ___ / ___ / ___

- ◆ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, III comma, D.Lgs.267/2000);
- ◆ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, IV comma, D.Lgs.267/2000);

Dalla residenza municipale, li ___ / ___ / ___.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. ssa Maria Gabriella CIOLLI